

COMUNE DI CANTALICE

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 18.04.2023

O G G E T T O:PIANO DEI FABBISOGNI TRIENNALI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025. P.I.A.O 2023-2025. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **08:00** in modalità telematica.

La Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Presenti		
		Assenti	
Boccini Silvia	Si	i No	SINDACO
Baldini Claudio	Si	i No	VICESINDACO
Patacchiola Sergio	Si	i No	ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art.97 c.4 lett. a) del D. Lgs. n.267/2000) Il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Boccini Silvia dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTO l'art.10 del decreto-legge n. 19 del 29 dicembre 2022, così come modificato dalla legge n. 14 del 24.02.2023 che prevede che dopo il comma 11 sia aggiunto il comma 11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,

comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata:
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 − spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Cantalice ad € 959.576,09;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di

personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

PRESO ATTO CHE:

- in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

Rilevato che in applicazione delle disposizioni sopra richiamate il limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, (capacità assunzionali 2022) risulta essere di Euro 23.644,92;

Vista, altresì, la delibera C.C. n. 84 del 12/10/2022, avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP 2022-2024) e del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

Dato atto che il Comune ha provveduto, inoltre, nel 2021 al reclutamento delle seguenti figure professionali:

. 1 operaio autista, cat. B3 - tempo pieno ed indeterminato;

. 2 operai autista, cat. B3 - tempo parziale (18 ore/sett.) - ed indeterminato;

Considerato che al 31 dicembre 2022 risultavano, pertanto, in servizio:

18 unità lavorative a tempo indeterminato;

1 unità lavorativa LSU;

1 unità lavorativa, facente parte del progetto "Risorse Sabine";

3 unità lavorative a tempo determinato (ex art. 50 e 50 bis del Decreto Legge 189/2016):

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D tempo pieno;
- n. 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C tempo parziale 24 ore;
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C tempo parziale 12 ore;

Dato atto altresì che nel corso del 2022, è avvenuta la cessazione di n. 1 unità per richiesta di collocamento a riposo, secondo le date di seguito indicate:

- n. 1 – esecutore tecnico (servizio manutentivo) - Cat. Giuridica B1 (economica B1) part - time, assegnato all'Area tecnico manutentiva con decorrenza 01.04.2022.

A) RISORSE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POST SISMA AI SENSI DELL'ART. 50-BIS, COMMI 1, 3-BIS, 3- TER E 3-SEXIES, DEL DECRETO LEGGE N. 189/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2022, n. V00004, avente ad

n

n

oggetto: "Assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - Attuazione art. 5, comma 3, dell'Ordinanza PNC del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 17 del 14 aprile 2022: assegnazione del numero di unità di personale ai Comuni, ai sensi del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, n. 376 del 3 agosto 2022";

CONSIDERATO che tale provvedimento regionale ha preso atto del decreto del Commissario straordinario n. 376 del 3 agosto 2022, recante "Attuazione art. 5, comma 3, dell'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 - "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 28 luglio 2021";

DATO ATTO che il Decreto ha stabilito, sulla base delle richieste pervenute dagli Enti interessati, il numero delle unità di personale che ciascuno di essi è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 50-bis, commi 1, 3-bis, 3- ter e 3-sexies, del decreto legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il prospetto allegato al suddetto decreto ha ripartito le risorse di personale per enti locali ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 189 del 2016, Decreto del C.S. n. 376 del 2022, assegnando al Comune di Cantalice le seguenti unità di personale:

ENTE	UNITA' DI PERSONALE	PROFILI PROFESSIONALI
	1	n.1 istruttore - cat. c/pos. ec.
Comune di Cantalice		C1
	1 part time 50%	
		n. 1 istruttore - cat. C/pos. ec.
		C1 - part. time 50%

Dato atto che il Comune ha provveduto, inoltre, nel 2021 al reclutamento delle seguenti figure professionali:

- n. 1 operaio autista, cat. B3 tempo pieno ed indeterminato;
- n. 2 operai autisti, cat. B3 tempo parziale (18 ore/sett.) ed indeterminato;

(ex art. 50 e 50 bis del Decreto Legge 189/2016):

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D tempo pieno;
- n. 1 Istruttore Tecnico cat. C tempo parziale 24 ore;
- n. 1 Istruttore Contabile cat. C tempo parziale 12 ore;

utilizzando le risorse assegnate dall'Ufficio Ricostruzione Sisma 2016.

Dato atto che a seguito di richiesta congiunta dei Responsabili dell'area economica – finanziaria e dell'area tecnico – manutentiva, è stato incrementato l'orario della prestazione lavorativa dell'Istruttore Amministrativo Cat. C, assunto a tempo parziale (12 ore/sett.) per ulteriore n. 4,5 ore settimanali fino a 16,5/sett., e quello dell'Istruttore tecnico Cat. C, assunto a tempo parziale (24 ore/sett.) per ulteriore n. 3 ore settimanali fino a 27/sett., a valere sui fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio quale soggetto attuatore al sisma avvalendosi delle previsioni di cui al Decreto n. 2 del 15.12.2016;

RITENUTO di procedere all'assunzione di n.1 istruttore Cat. posizione economica C1 full - time, e n.1 istruttore Cat. C, posizione economica C1 part – time 18 ore/sett.

ATTESO che il Comune di Cantalice è titolare di interventi finanziati dal PNRR.

RICHIAMATO l'art. 31-bis del D.L. 152/2021 che dispone: "Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni

che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella sotto riportata, allegata al DL 152/21. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

VISTO il prospetto di Calcolo incremento spesa per contratti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR Ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 06/11/2021, n. 152;

RICHIAMATO l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, modificato dall'art.9, comma 18-bis, del D.L 152/2021, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti.

VISTO in particolare, il comma 1 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 dispone, tra l'altro, che "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto".

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 del 18.01.2021 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento nell'ambito dei fondi assegnati dal PNRR per le spese di personale sostenute dagli enti titolari di interventi per il reclutamento di personale.

ATTESO che, come chiarito, dalla suddetta circolare, le spese sostenute per l'assunzione di personale volte a garantire l'attuazione dei progetti, possono essere posti a carico del PNRR "nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico", calcolati sulla base di quanto indicato nella circolare n.4/2022 e non sono soggette ad autorizzazione.

ATTESO che al fine di garantire il rispetto dei termini perentori per l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR il Comune di Cantalice non dispone delle risorse umane e professionali sufficienti; ed in particolare risulta necessario implementare la dotazione organica dell'ente delle seguenti figure professionali che saranno di supporto sia alle attività tecnico - amministrative connesse alle procedure di attuazione degli interventi programmati che alle successive attività di rendicontazione completa delle opere finanziate mediante i fondi del PNRR come di seguito dettagliato:

un istruttore direttivo tecnico Cat. D – ingegnere civile, part- time 85% un istruttore direttivo contabile Cat. D – esperto in contabilità pubblica e rendicontazione

dei fondi europei, part – time 50%; un istruttore direttivo amministrativo Cat. D – esperto amministrativo part- time 50%.

EVIDENZIATO, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR, ai sensi dell'art.31-bis, comma 1, è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.

ATTESO che il comma 31-bis, comma 5, dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, come modificato dal D.L. 152/2021, istituisce presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per i piccoli comuni" pari a 30.000.000,00 di euro annui, per 3 anni.

VISTO lo schema di decreto di riparto delle risorse per le assunzioni PNRR a favore dei Piccoli Comuni per il quale si attende la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

DATO ATTO che l'Articolo 1, rubricato "Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233", stabilisce che: "1. Ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, è disposta fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018:

CCNL Comparto Funzioni Locali Categoria D Categoria C Categoria B3 Costo annuo del personale euro 38.000 euro 35.500 euro 33.000

2. Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 "Entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art. 31-bis. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR";

Dato atto che al Comune di Cantalice sono state assegnate le seguenti risorse:

Somme da assegnare al Ministero dell'Interno per l'erogazione a favore delle seguenti									
	Unità di personale			Contributo da corrispondere, distinto per ciascuna annualità del Fondo					
Ente	Cat.	Cat.	Cat.	Totale unità	2022	2023	2024	2025	2026
CANTALICE	1	1	1	3	29.468,22	70.300,00	70.300,00	70.300,00	17.334,25

RITENUTO di procedere all'assunzione a tempo determinato di:

- n. 3 unità Istruttore direttivo cat. D, 1:
- n.1 istruttore tecnico part- time 85%
- n.1 istruttore amministrativo part time 50%
- n.1 istruttore contabile part time 50%

VISTI

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 1'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
 - 1'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO atto del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, 1. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28":

RICHIAMATO, inoltre, il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO

• che il Comune di Cantalice ha una popolazione al 31.12.2022 pari a 2.477 abitanti, con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come

indicato nel D.M. 10/4/2017;

- che per l'anno 2022 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3- bis del D.L. 185/2008;
- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

RITENUTO di approvare la dotazione organica del Comune di Cantalice, come da schema allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. B);

RITENUTO, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla Legge di Bilancio della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampliamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione con nota prot. N. 2917 del 18.04.2023

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

• **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente

deliberazione;

• **DI PROGRAMMARE (SISMA),** come specificato in premessa:

di procedere all'assunzione di un istruttore Cat. C posizione economica C1 full – time e n.1 istruttore Cat. C, posizione economica C1 part – time 18 ore/sett., da assegnare all'area tecnica in considerazione della nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione prot. 29 del 12.01.2023, la quale ha confermato le unità indicate nel fabbisogno espresso relativo alle assunzioni di personale a tempo determinato ex. art. 50-bis del D.L. 189/2016 in attuazione dell'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022, e ripartito tra i vari Comuni con decreto del Vice Commissario n. V00004/2022;

DI PROGRAMMARE (PNRR) altresì, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, modificato dall'art.9, comma 18-bis, del D.L. 152/2021, l'assunzione a tempo determinato di n. 3 istruttori direttivi cat. D, ai fini del potenziamento degli uffici comunali, attraverso contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, non rinnovabili, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, come di seguito:

Assunzione a Tempo Determinato PNRR COMUNE DI CANTALICE

FONTE FINANZIAM	PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO				Contributo da corrispondere, distinto per ciascuna annualità del Fondo				
ENTO	TECNI CO Cat. D	CONTA BILE Cat. D	AMM. VO Cat. D	TO T	2022	2023	2024	2025	2026
"Fondo per i piccoli comuni" del Ministero Interno,	85% 1	50%	50%	3	29.468, 22	70.300, 00	70.30 0,00	70.300,0	17.334,2
comma 31-bis, comma 5, art.									

DI STABILIRE che le assunzioni relative al PNRR saranno subordinate alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto riparto delle risorse per le assunzioni Pnrr a favore dei Piccoli Comuni;

DI DARE ATTO che tale fabbisogno del personale della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale del P.i.a.o 2023/2025 relativamente alla previsione del fabbisogno del personale a tempo determinato;

DI APPROVARE la dotazione organica del Comune di Cantalice, come allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Cantalice, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

DI DARE MANDATO all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

DI DARE ATTO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO Boccini Silvia

IL SEGRETARIO **Dott. Avv. Marco Matteocci**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'
☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL 267/2000).
X stata dichiarata immediatamente eseguibile (134, comma 4, TUEL 267/2000).

Cantalice lì

IL SEGRETARIO Dr. Avv. Marco Matteocci